La Procura Europea (EPPO)

European Public Prosecutor's Office

GUIDA OPERATIVA OSSERVATORIO EUROPA CAMERA PENALE DI BOLOGNA

La distribuzione territoriale degli Uffici PED

Sono previste nove sedi di servizio che aggregano più distretti di Corte di Appello. Si tratta di sedi con valenza meramente organizzativa, i PED hanno competenza nazionale:

BARI: comprende i distretti di Bari, Lecce e Campobasso

BOLOGNA: comprende i distretti di Bologna, Ancona e Firenze

CATANZARO: comprende i distretti di Catanzaro, Reggio Calabria e Potenza

MILANO: comprende i distretti di Milano e Brescia

NAPOLI: comprende i distretti di Napoli e Salerno

PALERMO: comprende i distretti di Palermo, Catania, Caltanissetta e Messina

ROMA: comprende i distretti di Roma Perugia, Cagliari, L'Aquila

TORINO: comprende i distretti di Torino e Genova

VENEZIA: comprende i distretti di Venezia, Trieste e Trento

Altri due procuratori delegati devono ancora essere designati per l'ufficio del Procuratore generale della Corte di Cassazione.

LA COMPETENZA PER TERRITORIO è regolata principalmente dall’art. 23, con alcune precisazioni

Articolo 23

Competenza territoriale e personale dell’EPPO

L’EPPO è competente per i reati di cui all’articolo 22 ***se tali reati:***

a) sono stati commessi in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri;

b) sono stati commessi da un cittadino di uno Stato membro, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio,

c) sono stati commessi al di fuori dei territori di cui alla lettera a) da una persona che al momento del reato era soggetta allo statuto o al regime applicabile, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio

Quale, fra vari diritti nazionali, è applicabile ad un dato procedimento

Per quanto riguarda la scelta dello Stato membro in cui avviare le indagini, l'art. 26, par. 4, utilizza criteri molto generali

→"lo Stato membro in cui si trova il centro dell'attività criminosa"

→"se sono stati commessi più reati connessi di competenza dell'EPPO .... lo Stato membro in cui è stata commessa la maggior parte dei reati".

Nulla è precisato nel regolamento, inclusa la motivazione, in ordine ai criteri in base ai quali individuare il "centro dell'attività criminosa" o la "maggior parte dei reati"

Più specificamente: I**L PROBLEMA DELLE INDAGINI TRANSNAZIONALI**

Le camere permanenti- nel caso di ipotesi di reati transnazionali, dovranno decidere in quale Stato membro concentrare le indagini e la eventuale successiva azione penale e quindi quale fra i vari diritti nazionali, sia applicabile

Art. 26:

.4. Un caso è di norma aperto e trattato da un procuratore europeo delegato dello Stato membro in cui si trova il centro dell'attività criminosa oppure, se sono stati commessi più reati connessi di competenza dell'EPPO, dello Stato membro in cui è stata commessa la maggior parte dei reati. Un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro competente nel caso di specie può avviare o essere incaricato dalla camera permanente competente di avviare un'indagine soltanto qualora una deviazione dalla norma di cui alla precedente frase sia debitamente giustificata, tenuto conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) il luogo di residenza abituale dell'indagato o dell'imputato;

b) la nazionalità dell'indagato o dell'imputato;

c) il luogo in cui si è verificato il danno finanziario principale.

… (continua)

… (continua) Più specificamente: **IL PROBLEMA DELLE INDAGINI TRANSNAZIONALI**

.5. Finché non sia deciso di esercitare l’azione penale ai sensi dell’articolo 36, la camera permanente competente può, in un caso rientrante nella competenza di più Stati membri e previa consultazione con i procuratori europei e/o i procuratori europei delegati interessati, decidere di:

a) riassegnare il caso a un procuratore europeo delegato di un altro Stato membro;

b) riunire o separare i casi e, per ogni caso, scegliere il procuratore europeo delegato che ne è incaricato, se tali decisioni sono nell’interesse generale della giustizia e conformi ai criteri di scelta del procuratore europeo delegato incaricato del procedimento ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

.6. Al momento di decidere di riassegnare, riunire o separare un procedimento, la camera permanente tiene debitamente conto dello stato delle indagini in quel momento.

7. L’EPPO informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi decisione di avviare un’indagine

La Camera Permanente competente può poi derogare a tali criteri

** assegnare il procedimento ad un procuratore delegato di un altro Stato membro, che potrà essere, in ordine di priorità, quello del “luogo di residenza abituale dell’imputato”,o lo Stato membro di cui l’imputato ha la nazionalità, o lo Stato membro del “luogo in cui si è verificato il danno principale”, senza che della nozione di “danno principale” sia data alcuna definizione (art. 26, par. 4).

** “nell’interesse generale della giustizia”...riassegnare il caso ad un procuratore di un altro Stato membro; b) riunire o separare i casi e, per ogni caso, scegliere il procuratore europeo delegato che ne è incaricato” (art. 26, par 5).

il punto 68 della motivazione del regolamento EPPO fornisce alcuni esempi concreti di quello in cui può consistere “l’interesse generale della giustizia” che solo può giustificare la riassegnazione, la riunione o la separazione dei procedimenti nella fase che precede l’esercizio dell’azione penale e che si traduce in pratica “nell’interesse dell’efficienza delle indagini”.

(punto 68 della motivazione del regolamento EPPO).

«Se più procuratori europei delegati hanno avviato indagini in relazione allo stesso reato, la camera permanente dovrebbe se del caso, riunire tali indagini. La camera permanente può decidere di non riunire o di separare successivamente tali procedimenti qualora ciò sia nell’interesse dell’efficienza delle indagini, ad esempio se un procedimento nei confronti di un indagato o di un imputato può essere chiuso in una fase più precoce, mentre i procedimenti nei confronti degli altri indagati o imputati devono ancora proseguire, o se la separazione del caso può abbreviare il periodo di detenzione preventiva di uno degli indagati.....”

E ancora sempre la Camera Permanente può

** decidere, in forza del par. 4 dello stesso art. 36 "*di riunire vari procedimenti, qualora diversi procuratori europei delegati abbiano condotto indagini nei confronti della stessa o delle stesse persone, affinché l'azione penale sia esercitata dinanzi agli organi giurisdizionali di un unico Stato membro che, in conformità del suo diritto, ha giurisdizione per ciascuno di detti procedimenti".*

I **punti 77 e 78 della motivazione del regolamento EPPO** non forniscono strumenti interpretativi utili a comprendere meglio i criteri in base ai quali la camera permanente, su proposta del procuratore delegato incaricato del caso, dovrebbe effettuare la scelta dello Stato membro i cui organi giurisdizionali saranno competenti a procedere in queste fattispecie tutt'altro che teoriche di indagini su ipotesi di reati transnazionali.

Articolo 27- Diritto di avocazione

1. Una volta ricevute tutte le informazioni pertinenti conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, l’EPPO decide se esercitare il suo diritto di avocazione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento delle informazioni dalle autorità nazionali, e informa queste ultime di tale decisione. In casi specifici, il procuratore capo europeo può adottare la decisione motivata di prorogare tale termine per un periodo di cinque giorni al massimo e ne informa le autorità nazionali.

2. Durante i termini di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali si astengono dall’adottare qualsiasi decisione ai sensi del diritto nazionale che possa avere l’effetto di precludere all’EPPO l’esercizio del suo diritto di avocazione. Le autorità nazionali adottano le misure urgenti necessarie, a norma del diritto nazionale, per garantire l’efficacia dell’indagine e dell’azione penale.

3. Se l’EPPO viene a conoscenza, con mezzi diversi dalle informazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del fatto che le autorità competenti di uno Stato membro hanno già intrapreso un’indagine in relazione a un reato per il quale potrebbe essere competente, ne informa senza ritardo dette autorità. Dopo essere stata debitamente informata a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, l’EPPO decide se esercitare il suo diritto di avocazione. La decisione è adottata entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

… (continua)

… (continua) Articolo 27 Diritto di avocazione

4. Prima di decidere se esercitare il suo diritto di avocazione, l’EPPO consulta, se del caso, le autorità competenti dello Stato membro interessato.

5. Qualora l’EPPO eserciti il suo diritto di avocazione, le autorità competenti degli Stati membri trasferiscono il fascicolo all’EPPO e si astengono da ulteriori atti d’indagine in relazione allo stesso reato. L 283/32 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.10.2017 IT

6. Il diritto di avocazione di cui al presente articolo può essere esercitato da un procuratore europeo delegato di qualsiasi Stato membro le cui autorità competenti abbiano avviato un’indagine in relazione a un reato rientrante nell’ambito di applicazione degli articoli 22 e 23. Qualora un procuratore europeo delegato che abbia ricevuto l’informazione di cui all’articolo 24, paragrafo 2